



Approvazione del Marchio Biologico Italiano

Cosa cambia per gli operatori biologici

A partire dal 14/07/2026 gli operatori biologici certificati potranno richiedere l'autorizzazione per utilizzare il Marchio Biologico Italiano sui propri prodotti.

Si tratta di un nuovo strumento di valorizzazione e promozione dei prodotti biologici nazionali, istituito dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2026, n. 251972, in applicazione.



Chi può utilizzare il marchio

L'operatore biologico può richiedere l'uso del marchio se:

- Il prodotto è contrassegnato con "Agricoltura Italia" o "Acquacoltura Italia" (Reg. UE 2018/848)
- Ha sede legale e produttiva nell'Unione Europea
- È iscritto nell'elenco nazionale degli operatori biologici
- Possiede un certificato biologico in corso di validità

Come richiedere l'autorizzazione

La procedura è semplice e gratuita:

1. Accedere al Sistema Informativo Biologico (SIB) tramite SIAN
2. Compilare la comunicazione telematica con:
 - Generalità dell'operatore e CUAA
 - Elenco completo dei prodotti
 - Autodichiarazione di conformità (art. 46-47 DPR 445/2000)
 - Impegno scritto al rispetto delle norme
3. Attendere **30 giorni**: decorso il termine senza diniego, l'autorizzazione è automatica (silenzio assenso)



REGOLE DI ETICHETTATURA (Art. 3)

Obblighi principali:

- Il logo italiano deve essere **SEMPRE IN AGGIUNTA** al logo biologico UE (mai sostitutivo);
- Il marchio NON può sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo UE;
- Il Logo UE deve restare sempre **chiaramente identificabile**;
- Il Marchio nazionale NON può superare le dimensioni del logo UE;
- Deve essere posizionato nello stesso campo visivo del logo UE, garantendo la distinzione e riconoscibilità di ciascun elemento;
- Logo **inalterabile** - Vietati: testo aggiunto, alterazione forma e degli elementi visivi, effetti grafici, il suo utilizzo in trasparenza;
- Logo **non coperto** da altri marchi, scritte o elementi grafici (nemmeno parzialmente).

Specifiche tecniche del logo:

- **Dimensioni:** Altezza minima 8,5mm, larghezza minima 18,022mm (proporzione 1:2,12), ad eccezione di confezioni molto piccole, ridotte a 5,5mm (senza logotipo);
- **Colori:** Verde chiaro/scuro, bianco sfumato, rosso chiaro/scuro (codici dei colori RGB specificati nell'allegato al DM);
- **Font:** Montserrat (bold e medium) con specifiche dimensioni e proporzioni specificati nell'allegato al DM.

Varianti ammesse in casi di scarsa visibilità:

- Bianco e nero (solo se impossibile usare colori su sfondo chiaro) o in formato negativo (bianco su nero) per sfondi scuri;
- Se il logo è scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

Contatti e Supporto

Per accesso al SIB:

- Portale SIAN: www.sian.it/portale-biologico/
- Istruzioni operative: Disponibili sul sito istituzionale del Masaf

Fonte: [DM 26 maggio 2026, n. 251972 - Condizioni e modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano](#)

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 13 luglio 2026, n. 160